



COMUNE DI CALVIGNANO

PROVINCIA DI PAVIA

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.6 DEL 30/04/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUITA ADDIZIONALE IFPEF ANNO 2022

L'anno **duemilaventidue** addì **trenta** del mese di **aprile** alle ore **tredici** e minuti **trenta** nella sala delle adunanze in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Casarini Marco - Presidente	Sì
2. Doria Andrea - Consigliere	Sì
3. Barbara Mario - Consigliere	Giust.
4. Pasotti Andrea - Consigliere	Giust.
5. Sinibaldi Fabio - Consigliere	Sì
6. Saviotti Maurizio - Consigliere	Sì
7. Decontardi Simone - Consigliere	Sì
8. Albertocchi Claudio - Consigliere	Sì
9. Valade' Simonetta Francesca in Leoni - Consigliere	Sì
10. Leoni Fabio - Consigliere	Sì
11. Figoni Valter - Consigliere	No
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	3

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **Dott. Sciamanna Sandro** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **Casarini Marco** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 1, commi 1 e 2, del D. Lgs. 28.9.1998, n. 360, come modificato dall'art. 12 della legge 13.5.1999, n. 133, che prevede:

"1. È istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

2. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno, da emanare entro il 15 dicembre, è stabilita l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo [...]";

RICHIAMATI ALTRESÌ:

- l'art 3, comma 1, del medesimo decreto, così come sostituito dall'art. 1, comma 142 della legge finanziaria 2007), che stabilisce *"I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2;*

- l'art. 3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

- l'art. 4. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta l'aliquota stabilita ai sensi dei commi 2 e 3 ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 . L'addizionale è dovuta alla provincia e al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti. Il versamento dell'addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote di cui ai commi 2 e 3 al reddito imponibile dell'anno precedente determinato ai sensi del primo periodo del presente comma. Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 e la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 31 dicembre precedente l'anno di riferimento";

VISTO il D.lgs. 14.03.2011, n. 23: *"Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale";*

VISTO l'art. 1, comma 11, del D.L. 138/2011, convertito nella L. 148/2011, che stabilisce quanto segue: *"La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. E'*

abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5";

RICHIAMATO l'art. 13, comma 16, del D.L. 06.12.2011, n. 201: *"Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici"*, il quale recita che all'art. 1, comma 4, ultimo periodo del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360, *le parole "31 dicembre" sono sostituite dalle parole "20 dicembre"*. Il pagamento del tributo è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'Irpef e l'acconto è stabilito nella misura del 30% dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote al reddito imponibile dell'anno precedente. Infatti, ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota determinata e la soglia di esenzione sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 20 dicembre precedente l'anno di riferimento;

ATTESO CHE ai sensi delle disposizioni di legge citate, l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;

PRESO ATTO CHE:

- per l'esercizio finanziario 2022 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione è stato fissato al 30.05.2022;

VISTA LA Legge di stabilità per l'anno 2022;

RITENUTO di determinare l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale IRPEF, prevista dall'art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998, per l'anno 2022 allo 0,8 per cento e confermare la soglia di esenzione per i redditi annui imponibili pari o inferiori a € 7.500,00;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis – comma 1 – del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione;

Con voti favorevoli sei, contrari zero, astenuti due (Consiglieri: Valadé Simonetta Francesca e Leoni Fabio), espressi ai sensi di legge,

DELIBERA

1. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di determinare per l'anno 2022, l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale IRPEF, prevista dall'art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998, come di seguito indicato:

ALIQUOTA (%): 0,80

SOGLIA DI ESENZIONE PER I CONTRIBUENTI CON REDDITO COMPLESSIVO ANNUO IMPONIBILE PARI O INFERIORE A € 7.500,00;

3. di trasmettere la presente deliberazione al Responsabile del Servizio Finanziario, per opportuna conoscenza ed ai fini dell'adozione di tutti i provvedimenti attuativi di propria competenza, ed in particolare della pubblicazione della presente deliberazione su

apposito sito informatico, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360/1998, come modificato dall'art. 11, comma 1, della legge 18.10.2001 n. 383, e secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31 maggio 2002;

Successivamente, stante l'urgenza di procedere in merito, con separata votazione;

Con voti favorevoli sei, contrari zero, astenuti due (Consiglieri: Valadé Simonetta Francesca e Leoni Fabio), espressi ai sensi di legge,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma, art. 134, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.



COMUNE DI CALVIGNANO

PROVINCIA DI PAVIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUITA ADDIZIONALE IFPEF ANNO 2022
--

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Calvignano, lì 30/04/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to : Giani Donata

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione in oggetto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Calvignano, lì 30/04/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to : Giani Donata

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to : Casarini Marco

Il Segretario Comunale
F.to : Dott. Sciamanna Sandro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

n. 72 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 10/05/2022 al 25/05/2022 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Calvignano, lì 10/05/2022

Il Segretario Comunale
F.to : Dott. Sciamanna Sandro

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

divenuta esecutiva in data 30-apr-2022

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)

Calvignano, lì 30-apr-2022

Il Segretario Comunale
F.to : Dott. Sciamanna Sandro

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, _____

Il Segretario Comunale
Dott. Sciamanna Sandro